

Bruxelles, 18.9.2018
C(2018) 6085 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.9.2018

che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2018 in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito, relativamente all'Inghilterra e alla Scozia

(I testi in lingua danese, francese, inglese, lettone, lituana, neerlandese, polacca, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.9.2018

che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2018 in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito, relativamente all'Inghilterra e alla Scozia

(I testi in lingua danese, francese, inglese, lettone, lituana, neerlandese, polacca, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (nel prosieguo: "pagamento di inverdimento"). Tali pratiche includono la diversificazione delle colture e le aree di interesse ecologico. Ulteriori norme in merito a tali pratiche sono contenute nel capo 3 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione².
- (2) A norma dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini della diversificazione delle colture, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura diversa dall'erba o dalle altre piante erbacee da foraggio. Ne consegue che le superfici che sono state utilizzate per il pascolo o la raccolta a fini di produzione non possono essere considerate terreni lasciati a riposo.
- (3) A norma dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, i terreni lasciati a riposo possono essere qualificati come aree di interesse ecologico ai fini dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 purché sia assente qualsiasi produzione agricola.
- (4) A norma dell'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, le superfici con colture intercalari o manto vegetale possono essere qualificate come aree di interesse ecologico ai fini dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

² Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

purché esse siano state ottenute mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali e che siano rispettate le condizioni di cui al medesimo articolo. Gli Stati membri definiscono l'elenco di miscugli di specie vegetali da impiegare e fissano a livello nazionale, regionale, subregionale o aziendale il periodo in cui devono essere presenti sulle superfici dichiarate aree di interesse ecologico le colture intercalari o il manto vegetale. Tale periodo non può essere inferiore a otto settimane. Inoltre, le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo.

- (5) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Francia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito, relativamente all'Inghilterra e alla Scozia, hanno deciso che gli agricoltori possono soddisfare l'obbligo in materia di area di interesse ecologico mediante terreni lasciati a riposo a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e superfici con colture intercalari o manto vegetale a norma dell'articolo 45, paragrafo 9, di detto regolamento.
- (6) Il 14 agosto la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione³ che autorizza la Danimarca, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e la Svezia, fra gli altri Stati membri, a derogare alle norme in materia di assenza di produzione connesse ai terreni lasciati a riposo impiegati dagli agricoltori al fine di soddisfare l'obbligo in materia di aree di interesse ecologico o di diversificazione delle colture. Dette deroghe miravano ad aumentare la disponibilità di risorse foraggiere per il bestiame ridotte dalla grave siccità verificatasi in tali Stati membri durante la prima metà del 2018.
- (7) Gli effetti cumulativi delle eccezionali condizioni meteorologiche registratesi in parti della Francia durante la prima metà del 2018, comprese importanti precipitazioni soprattutto in marzo e temperature anormalmente elevate che hanno provocato una siccità fra maggio e agosto, hanno inciso negativamente sulle attività agricole. Tali effetti vanno dall'impossibilità di seguire il normale calendario agricolo, ad esempio la preparazione dei suoli, la semina o la mietitura del foraggio, fino alla perdita di colture e alla distruzione di pascoli e prati.
- (8) Le condizioni climatiche eccezionalmente asciutte e calde sono iniziate in tarda primavera per proseguire fino all'estate in alcune zone del Belgio, della Danimarca, della Germania, dell'Irlanda, della Lettonia, della Lituania, dei Paesi Bassi, della Polonia, della Svezia e del Regno Unito, nelle regioni dell'Inghilterra e della Scozia, incrementando ulteriormente la pressione esercitata sulle rese e sui valori nutritivi della vegetazione coltivata come foraggio, in particolare pascoli e prati.
- (9) Detti sviluppi hanno ulteriormente aumentato il rischio di scarsità di foraggio per i settori zootecnici in una situazione in cui alcuni agricoltori hanno già intaccato le riserve di foraggi che sarebbero di norma immagazzinati o si sono trovati nell'impossibilità di costituire tali riserve. Questi sviluppi hanno destato ulteriori preoccupazioni per via dei costi crescenti conseguenti alla ridotta produzione, che mettono a rischio la redditività delle aziende colpite.
- (10) Inoltre, alcuni agricoltori non sono stati in grado di seminare le colture intercalari o il manto vegetale al momento opportuno a causa delle condizioni meteorologiche

³ Decisione di esecuzione della Commissione che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2018 in Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia C(2018) 5458 del 14 agosto 2018.

estreme che rendevano i suoli inidonei ai lavori preparatori. Di conseguenza, sarà loro difficile realizzare il piano di coltivazione senza abbreviare la durata del periodo in cui devono essere presenti le superfici con colture intercalari, in particolare ove abbiano previsto la semina successiva di colture invernali. Avendo superato il momento ottimale, gli agricoltori rischiano di trovarsi nell'obbligo di seminare colture invernali in cattive condizioni, mettendo così a repentaglio il futuro rendimento delle colture interessate.

- (11) Per tali motivi, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Francia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito, relativamente alle regioni dell'Inghilterra e della Scozia, hanno chiesto di essere autorizzati a derogare a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento, per consentire agli agricoltori delle zone colpite di avvalersi il più possibile delle loro superfici disponibili a fini di foraggio, comprese le superfici investite a colture intercalari dichiarate conformi alle disposizioni sulle aree di interesse ecologico e, nel caso del Belgio e della Francia, le superfici lasciate a riposo dichiarate conformi alle disposizioni sulla diversificazione delle colture o sulle aree di interesse ecologico. Le deroghe richieste eviterebbero altresì eventuali perturbazioni del piano di coltivazione per i produttori di seminativi che utilizzano le colture intercalari o il manto vegetale come coltura intermedia prima di seminare una coltura invernale.
- (12) Considerata la gravità delle condizioni meteorologiche nel 2018 e le relative conseguenze, è opportuno disporre deroghe all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 45, paragrafi 2 e 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
- (13) Tuttavia, al fine di rispettare i requisiti di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la presente decisione dovrebbe prevedere deroghe agli obblighi in materia di diversificazione delle colture e di aree di interesse ecologico soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari. Per tale motivo le deroghe previste nella presente decisione dovrebbero applicarsi agli agricoltori stabiliti nelle zone ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati come colpite da tale siccità o, nel caso della Francia, da forti precipitazioni o da siccità che hanno determinato un'importante carenza di risorse foraggiere nonché, per i produttori di seminativi, un ritardo nella semina delle colture intercalari o del manto vegetale. Si dovrebbero inoltre stabilire ulteriori condizioni per rendere la deroga mirata.
- (14) Tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone colpite, compresi i sistemi agricoli in essere e la destinazione dei suoli, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Francia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito, relativamente alle regioni dell'Inghilterra e della Scozia, dovrebbero avere la facoltà di decidere quale di tali deroghe si applichi e in quale misura, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla presente decisione.
- (15) Affinché le deroghe autorizzate dalla presente decisione siano efficaci, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Francia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito dovrebbero adottare le loro decisioni entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione.
- (16) Per permettere alla Commissione di controllare la corretta applicazione delle norme pertinenti e l'impatto di tali deroghe, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Francia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito dovrebbero notificare alla Commissione le loro decisioni entro 14 giorni dall'adozione

delle medesime. È necessario che detti Stati membri forniscano informazioni sulla superficie stimata ed effettiva delle zone interessate per permettere di valutare l'impatto potenziale delle deroghe sugli obiettivi ambientali della diversificazione delle colture e delle aree di interesse ecologico di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013.

- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroghe intese a incrementare la disponibilità di foraggio per il bestiame

1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'anno di domanda 2018, il Belgio e la Francia possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione.

2. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2018, il Belgio e la Francia possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati area di interesse ecologico anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione.

3. In deroga all'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2018, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Francia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito, relativamente alle regioni dell'Inghilterra e della Scozia, possono decidere quanto segue:

a) è possibile stabilire superfici investite a colture intercalari o manto vegetale senza ricorrere alla semina di un miscuglio di specie vegetali, purché le colture seminate siano erba o altre piante erbacee da foraggio;

b) le superfici con colture intercalari o manto vegetale possono includere superfici investite a colture invernali seminate in autunno, di norma a fini di raccolta di foraggio o di pascolo.

Articolo 2

Deroghe intese a evitare i rischi connessi alla semina tardiva delle colture invernali

In deroga all'articolo 45, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2018 il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Francia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito, relativamente alle regioni dell'Inghilterra e della Scozia, possono abbreviare il periodo obbligatorio minimo, stabilito da tale disposizione, in cui sulle superfici devono essere presenti le colture intercalari o il manto vegetale, purché successivamente sia seminata una coltura invernale.

Articolo 3

Campo di applicazione delle deroghe

1. Le decisioni di cui all'articolo 1 si applicano unicamente alle zone in cui si trova il bestiame interessato e che sono state ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti in quanto colpite nel 2018 dalla siccità nel caso di Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia,

Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito, relativamente alle regioni dell'Inghilterra e della Scozia, oppure dalle violente precipitazioni nel caso della Francia.

2. Le decisioni di cui all'articolo 2 si applicano unicamente alle zone in cui le condizioni dei suoli sono state rese inidonee ai lavori preparatori per la semina al momento opportuno, impedendo pertanto il rispetto del periodo minimo obbligatorio di otto settimane, e che sono state ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti in quanto colpite nel 2018 dalla siccità nel caso di Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito, relativamente alle regioni dell'Inghilterra e della Scozia, oppure dalle violente precipitazioni nel caso della Francia.

Articolo 4

Termine

Le decisioni di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

Notifica

1. Entro 14 giorni dalla data di adozione delle decisioni di cui agli articoli 1 e 2, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Francia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito notificano alla Commissione le decisioni adottate e le seguenti informazioni:

- a) le zone ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti in quanto colpite nel 2018 dalla siccità nel caso di Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito oppure dalle violente precipitazioni nel caso della Francia;
- b) una stima della superficie delle zone cui possono essere applicate le deroghe di cui agli articoli 1 e 2;
- c) la durata del periodo obbligatorio minimo fissato a norma dell'articolo 2.

2. Entro il 15 dicembre 2018 il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Francia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito notificano alla Commissione le superfici delle regioni in cui sono state applicate le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 nonché il numero delle aziende agricole interessate in tali zone.

Articolo 6

Destinatari

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18.9.2018

*Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione*